



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/12/2012

=====

ADDI' 21/12/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLCOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente
ARMENI	Fabio	Vice Presidente
BUONTEMPO	Teodoro	Assessore
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"
CETICA	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"
MALCOTTI	Luca	"
SANTINI	Fabiana	"
ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: ARMENI - MALCOTTI

DELIBERAZIONE N. 617

Oggetto:

Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Velletri -- Progetto per ampliamento edificio artigianale, in via delle Mole n. 61 in variante al P.R.G. vigente - C.E.A.M. S.n.c. - cod. asp 878.



617 21 DIC 2012 P

OGGETTO: Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Velletri - Progetto per ampliamento edificio artigianale, in via delle Mole n. 61 in variante al P.R.G. vigente - C.E.A.M. S.n.c. - cod. asp 878.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica

PREMESSO

Che l'art. 2, comma 203, della L. 23.12.1996 n. 662 individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati, anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che l'intervento in oggetto è inserito nel Patto Territoriale delle Colline Romane, sottoscritto anche dalla Regione Lazio;

Che per gli interventi inseriti nel Patto è previsto il ricorso alle procedure dell'Accordo di Programma;

Che in apposita Conferenza di Servizi si è verificata la possibilità di concludere tale Accordo di Programma;

CONSIDERATO

Che l'intervento prevede l'ampliamento di un edificio artigianale;

Che tale intervento comporta una ricaduta occupazionale di n. 3 unità.

PRESO ATTO

Della proposta di Accordo di Programma, il cui schema è parte integrante del presente atto;

Della deliberazione del Consiglio Comunale di Velletri n. 8 del 23.02.2004;

Della deliberazione del Consiglio Comunale di Velletri n. 106 del 20 dicembre 2005;

Dei verbali della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. svoltasi nelle sedute del 22 novembre 2007 ed 11 aprile 2012;

Del verbale della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 svoltasi nelle sedute del 20 luglio 2012;

Della determinazione n. A08787 del 5 settembre 2012 di conclusione del procedimento della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00;

Degli elaborati progettuali, elencati nello schema di Accordo di Programma, esaminati nella seduta della Conferenza di Servizi del 20 luglio 2012 ed approvati con determinazione n. A08787 del 5 settembre 2012

RITENUTO

Di approvare la proposta di Accordo di Programma in parola;

VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio;

La L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;



617 21 DIC. 2012 R

L'art. 2, commi 203 e 204, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

L'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;

All'unanimità.

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa,
di approvare la proposta di Accordo di Programma ai sensi art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 – Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Velletri — Progetto per ampliamento edificio artigianale, in via delle Mole n. 61 in variante al P.R.G. vigente – C.E.A.M. S.n.c. – cod. asp 878, parte integrante e sostanziale del provvedimento.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 24 DIC. 2012



Man



ALLEG. alla DELIB. N. 617 *R*
DEL 21 DIC. 2012

REGIONE
LAZIO

PROVINCIA
ROMA

COMUNE
VELLETRI



ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 – Patto Territoriale delle Colline Romane – Comune di Velletri – Progetto per ampliamento edificio artigianale, in via delle Mole n. 61 in variante al P.R.G. vigente – C.E.A.M. S.n.c. – cod. asp 878.

PREMESSO

Che la L. 23 dicembre 1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali";

Che il comma 204 della stessa L. 662/96, consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ai sensi dell'art. 27 L. 8/6/1990 n. 142, ora art. 34 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

Che in data 04 novembre 2002 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti hanno siglato il Protocollo d'intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane";

Che il medesimo prevede l'impegno, da parte della Regione Lazio, ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

Che il Consiglio Comunale di Velletri, con deliberazione n. 8 del 23 febbraio 2004 ha espresso parere positivo in ordine alla realizzabilità del progetto presentato dalla Soc. CEAM S.n.c.;

Che il Consiglio Comunale di Velletri, con deliberazione n. 106 del 20 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole e adottato la conseguente variante al vigente P.R.G.

Che il Direttore Generale del Comune di Velletri, con nota prot. n.78 del 25 maggio 2007, ha dichiarato, che a seguito di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni avverso la citata deliberazione;

Che con nota prot. n. 78527 del 26 giugno 2007 il Presidente della Provincia di Roma, come previsto dall'art. 4 del citato Protocollo d'Intesa delle Colline Romane, ha chiesto al Presidente della Regione Lazio l'attivazione della Conferenza di Servizi per l'esame dell'intervento di cui in oggetto;

Che la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha convocato la Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/90 svoltesi nelle sedute del 22 novembre 2007 ed 11 aprile 2012;

Alleg. 1 *del* il presente atto si compone di
n. 6 pagina compresa la present-



Che la citata Conferenza di servizi si è conclusa positivamente dando atto della possibilità di procedere alle successive fasi dell'iter amministrativo ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00;

Che il Presidente della Regione Lazio, con nota prot. n. 140/2012, ha delegato l'Arch. Demetrio Carini a convocare e presiedere la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00, a rappresentare l'Amministrazione regionale nell'ambito del procedimento in oggetto fino alla conclusione del medesimo e ad esprimere il parere unico regionale;

Che con nota prot. n. 309515 del 13 luglio 2012 è stata convocata la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000; S

Che la Conferenza di servizi, svoltasi in data 20 luglio 2012, si è conclusa positivamente;

Che con nota prot. n. 335380 del 30 luglio 2012 il verbale della seduta della Conferenza di servizi del 20 luglio 2012 è stato trasmesso a tutti gli Enti/uffici coinvolti nel procedimento;

Che con determinazione n. A08787 del 05 settembre 2012 il delegato unico regionale ha determinato la conclusione favorevole della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00;

Che con nota prot. n. 388982 del 12 settembre 2012 la Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica - Area Legislativa Giuridico e Conferenze di Servizi ha trasmesso la citata determinazione n. A08787 del 05 settembre 2012 a tutti gli enti/uffici coinvolti nel procedimento;


CONSIDERATO

Che l'intervento prevede l'ampliamento di un edificio artigianale;

Che tale intervento comporta una ricaduta occupazionale di n. 3 unita'.

PRESO ATTO

- Dei verbali della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 bis della L. n. 241/90 svoltasi nelle sedute del 22 novembre 2007 ed 11 aprile 2012;
- Del verbale della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 svoltasi nella seduta del 20 luglio 2012;
- Della determinazione n. A08787 del 05 settembre 2012 con la quale il delegato unico regionale ha determinato la conclusione favorevole della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00;
- Del nulla-osta di competenza con prescrizioni della la Soprintendenza per i beni Archeologici del Lazio reso con nota prot. MBAC-SBA-LAZ n.10904 del 21.11.2007;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli - Area Difesa del Suolo reso con nota prot. n. 23281 del 27.08.2008;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica - Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia reso con nota prot. n. 365845 del 24 agosto 2012;

- 
- Della richiesta di integrazione documentale resa dalla Direzione Regionale Ambiente – Area Risorse Idriche e Servizio Idrico Integrato con nota prot. 159193 del 10 aprile 2012;
 - Della conferma dell'ammissibilità del Tavolo di Concertazione dell'11 giugno 2004 resa dalla Provincia di Roma nella seduta del 20 luglio 2012;
 - Del parere di massima favorevole dell'USL RM H, reso con nota prot. n. 1321/SISP del 08.10.2007 e confermato con prot. n. 31988 dell'11.04.2012;
 - Della dichiarazione del Dirigente del settore Urbanistica del Comune di Velletri che il terreno non risulta compreso tra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico del 21.12.2009;
 - Della dichiarazione del Dirigente del settore Urbanistica del Comune di Velletri che il terreno non ricade nel demanio collettivo di uso civico del 27.11.2009;
 - Dell'attestazione di legittimità edilizia delle preesistenze rilasciato dal Comune di Velletri con nota del 21 dicembre 2009;
 - Del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Dirigente del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Velletri in data 03 aprile 2009;
 - Della dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura V.I.A. a firma dell'Ing. Gianni Cerini datata 04.04.2009;
 - Della dichiarazione che il terreno non è soggetto al vincolo archeologico culturale e monumentale D.Lgs.42/04 resa dal proprietario del terreno; *data 4.4.2009;*
 - Dell'attestazione ASP che l'iter procedimentale tenuto per il progetto in argomento è conforme alla linee di indirizzo del Patto Territoriale delle Colline Romane.

9

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t., la Provincia di Roma, rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Velletri, rappresentato dal Sindaco p.t. convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

(Oggetto)


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è approvato l'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, commi 203 e 204 – Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Velletri – Progetto per ampliamento edificio artigianale, il via delle Mole n. 61 in variante al P.R.G. vigente – C.E.A.M. S.n.c. – cod. asp 878., composto dai seguenti elaborati, esaminati nella seduta della Conferenza di servizi del 20 luglio 2012 ed approvati con determinazione n. A08787 del 05 settembre 2012:

- Relazione Tecnico Urbanistica
- Documentazione fotografica
- Tavola Unica – Elaborati Tecnici (Delibera CC n. 106 del 20.12.2005)
- Analisi vegetazionale
- Relazione geologico-tecnica
- Nota integrativa alla relazione geologico-tecnica

ARTICOLO 2

(Variante)

La variante urbanistica correlata all'intervento ed approvata con il presente Accordo di Programma è limitata alla porzione d'area già classificata come "Zona DI - Area per Attività Artigianali di



Servizio e Commerciali”, attribuita ad essa dalla variante generale al PRG approvata con delibera di Giunta Regionale n. 66 del 14.02.2006, che assumerà la destinazione di “Zona D, sottozona D4 – Aree per attività artigianali”, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.

La restante parte manterrà la destinazione di “Zona E – Aree destinate ad attività agricole, sottozona E4 - Aree Agricole speciali”.

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.

ARTICOLO 3

(Prescrizioni)

La realizzazione dell’intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio

Dovrà essere comunicata la data di inizio lavori.

Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica – Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia;

- Lungo il confine del lotto devono essere messe a dimora ed assicurato l’attecchimento, le alberature di alto fusto come raffigurato nell’elaborato grafico;
- Le pavimentazioni delle aree destinate ai parcheggi per auto devono essere realizzate con elementi prefabbricati idonei alla piantumazione del manto erboso, con riduzione al minimo tecnico delle superfici lastricate esterne;
- Le pareti esterne dei fabbricati devono essere rifinite ad intonaco tradizionale con esclusione di materiali plastici o simili e le relative tinteggiature devono essere realizzate con i colori della gamma delle terre naturali;
- Le recinzioni di confine devono essere realizzate con muretti di altezza non superiore a mt. 0,80 e le ringhiere sovrastanti devono essere in ferro di forgia tradizionale;
- Le coperture degli edifici devono essere realizzate a tetto le cui falde dovranno avere una pendenza non superiore al 35% e ricoperte con manto di tegole alla romana; l’altezza massima dei locali sottotetto non deve superare i mt. 2,20 dal pavimento all’intradosso del colmo. Detti locali devono essere destinati al reperimento dei c.d. “volumi tecnici”. Non sono consentite aperture sulle falde dei tetti.

Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli – Area Difesa del suolo;

- Siano rispettate le indicazioni riportate nella relazione geologica a corredo dell’istanza che non siano in contrasto con quanto indicato nelle prescrizioni che seguono;
- Nella fase preliminare alla realizzazione delle nuove opere si dovrà procedere obbligatoriamente all’esecuzione di sondaggi geognostici uicati in maniera da ottenere una visione tridimensionale della situazione geologico-strutturale;
- Le indagini dovranno accertare in modo puntuale le caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei terreni, corredando i relativi progetti esecutivi con esauriente documentazione cartografica, di calcoli relativi alla portanza dei terreni e dell’eventuale calcolo dei cedimenti dei terreni interessati dal bulbo delle pressioni trasmesse dalla costruzione e verificare, con apposite prove di laboratorio, la presenza di terreni geotecnicamente non compatibili;
- Le fondazioni delle opere dovranno raggiungere i livelli più compatti e quindi essere necessariamente attestata su litotipi geologici che abbiano simili ed omogenee caratteristiche



- geomeccaniche in modo da limitare gli eventuali cedimenti differenziali ed avere comportamenti omogenei in situazione di evento sismico secondo quanto disposto dalle normative vigenti;
- Dovranno essere asportate completamente le coperture di terreno argillificato, alterato e di riporto;
 - E' vietato lo scarico del materiale asportato nelle zone sottostrada, nelle scarpate e lo spargimento sui terreni agricoli; il materiale di risulta non utilizzato per le sistemazioni dovrà essere messo a dimora secondo le normative vigenti;
 - I movimenti terra previsti dovranno essere seguiti immediatamente dalle opere di consolidamento e di sostegno, opportunamente drenate;
 - Il Comune si impegni a realizzare tutte le opere che gli verranno imposte qualora si dovessero verificare situazioni di turbativa all'ambiente;
 - La realizzazione delle opere potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico ed ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari e della normativa vigente in tema di costruzioni in zona sismica.

Azienda Sanitaria Locale Roma G - Servizio Igiene e Sanità Pubblica:

- Sia presentata certificazione comunale di impossibilità di allaccio alla pubblica fognatura e venga presentato elaborato grafico-relazione tecnica di idoneo impianto di smaltimento e depurazione delle acque reflue (dimensionamento, ricettore finale, etc.) nel rispetto del D.Lgs 152/06, i dettami della D.C.I. 04.02.77 e del Piano Tutela Acque della Regione Lazio;
- Vengano rispettate le norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e vengano previsti tutti i servizi (spogliatoi, docce, etc.) in numero sufficiente ai dipendenti occupati e all'attività lavorativa;
- Tutti gli ambienti abbiano altezze nette interne non inferiori ai tre metri eccetto i servizi igienici ed uffici per i quali vale l'altezza prevista dalla normativa urbanistica vigente o in sua assenza il limite minimo di mt. 2,70 per gli uffici e mt. 2,40 per i bagni;
- Si rispetti la Legge 447/95 e L.R. 18.01 in tema di inquinamento acustico;
- Si rispettino i regolamenti del Comune di Velletri e le legislazioni e normative specifiche delle varie attività che si intendono porre in essere;
- Venga effettuato versamento di euro 77,50 su c.c. postale n. 20633020 intestato a: Azienda ASL RM H-Dipartimento di Prevenzione. SISP H5 Velletri indicando nella causale: SISP n. 0420170105 parere preventivo.
- *Si rispetti la normativa in tema di superamento della barriera acustica*

ARTICOLO 4

(Condizioni per il rilascio del permesso di costruire)

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato:

- 1) alla sottoscrizione da parte dell'operatore privato di atto d'obbligo finalizzato:
 - al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili per un congruo tempo (15 anni), al termine del quale la destinazione d'uso potrà essere modificata solo a seguito di regolare procedura di variante urbanistica.
 - all'impegno, da parte dell'operatore, a mantenere il livello occupazionale previsto;
 - 2) alla obbligatoria acquisizione del parere degli uffici regionali competenti in materia di risorse idriche e bilancio idrogeologico, come previsto al punto 3 della citata deliberazione D.G.R. n. 445/2009 (pubblicata sul BURL n. 33 del 7 settembre 2009).
 - 3) alla obbligatoria acquisizione del parere definitivo della ASL competente.
- La violazione delle condizioni sopra previste comporterà il venir meno degli effetti della variante



urbanistica prevista dal presente accordo.

ARTICOLO 5

(Durata)

Il presente Accordo ha la durata di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione sul BURL del Decreto del Presidente della Regione Lazio.

Entro tale termine dovrà essere attuato l'intervento previsto a pena di decadenza dell'Accordo stesso e della variante urbanistica connessa.

Il presente Accordo potrà essere prorogato prima della scadenza, per una sola volta, con il consenso unanime dei sottoscrittori.

ARTICOLO 6

(Ratifica)

Ai sensi del comma 5 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 l'adesione del Sindaco al presente Accordo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Velletri (RM) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza dell'Accordo stesso.

ARTICOLO 7

(Approvazione e Pubblicazione)

A seguito dell'avvenuta ratifica di cui all'articolo 6, il presente Accordo di Programma sottoscritto dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate, sarà approvato, anche ai fini della variante dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Velletri, con decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul B.U.R.L.

ARTICOLO 8

(Collegio di Vigilanza)

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Velletri - o suo delegato - che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti firmatari, designati dai medesimi.

Regione Lazio: La Presidente

Provincia di Roma: Il Presidente

Comune di Velletri: Il Sindaco

Roma li

Il presente atto si compone di
n. 6 pagine compresa la presente

